

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 153

a iniziativa dei Consiglieri Latini, Marinangeli, Putzu

presentata in data 24 novembre 2022

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEL DISTRETTO MARCHIGIANO
DEL CAPPELLO E DEL RELATIVO PATRIMONIO CULTURALE

Art. 1*(Finalità e individuazione)*

1. La Regione riconosce e valorizza il distretto marchigiano del cappello, quale bene caratteristico dell'identità regionale, espressione dell'artigianato artistico e strumento per lo sviluppo culturale, turistico e produttivo delle Marche.

2. Fanno parte del distretto marchigiano del cappello i Comuni di Montappone, Monte Vidon Corrado, Falerone, Massa Fermana, Mogliano, Loro Piceno, Sant'Angelo in Pontano.

3. I Comuni di Montappone e Massa Fermana svolgono le funzioni di capofila.

Art. 2*(Interventi)*

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione promuove, in particolare:

- a) la diffusione della cultura artigianale nella realizzazione di cappelli;
- b) la conservazione dei laboratori artigianali artistici delle Marche;
- c) la costituzione di nuove botteghe artigiane finalizzate alla realizzazione di cappelli;
- d) la formazione professionale nelle materie concernenti la realizzazione di cappelli;
- e) le iniziative dirette ad attivare, presso l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, le Scienze e la Cultura (UNESCO), nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale, la procedura per il riconoscimento della realizzazione di cappelli come "bene immateriale dell'umanità";
- f) la ricerca e l'innovazione nei processi produttivi, con particolare riguardo alle attività di natura artigianale, di sviluppo della filiera produttiva e delle reti delle piccole e medie imprese relative alla realizzazione di cappelli, nonché l'internazionalizzazione delle produzioni locali;
- g) la conservazione e la valorizzazione delle strutture e della strumentazione manifatturiera legate alla realizzazione di cappelli;
- h) l'individuazione di una rete tematica dei luoghi della cultura e della manifattura marchigiana legati alla realizzazione di cappelli, da valorizzare mediante la costituzione di un apposito itinerario turistico che metta in rete, in maniera integrata, i medesimi luoghi.

Art. 3*(Museo del cappello)*

1. La Regione promuove la costituzione, nel Comune di Montappone, simbolo della realizza-

zione dei cappelli, del centro regionale di riferimento per lo sviluppo della rete museale del cappello.

2. La Regione concede ai Comuni che fanno parte del distretto del cappello contributi per il sostegno delle attività indicate al comma 1, ed in particolare per:

- a) progetti espositivi che coniugano artigianalità, impresa, cultura, scienze, tecnologia nel settore della realizzazione di cappelli, nonché progetti di conservazione ed arricchimento, anche per mezzo di idonei restauri, del patrimonio della rete museale;
- b) workshop, laboratori, eventi dedicati allo studio e all'apprendimento delle tecniche storiche ed innovative per la realizzazione di cappelli;
- c) progetti diretti a valorizzare, anche attraverso ricerche documentarie, i personaggi e le aziende che si sono distinti nel corso della storia rispettivamente a livello artigianale, materiale, imprenditoriale e culturale nella realizzazione di cappelli;
- d) il Premio internazionale e il Festival del cappello indicati all'articolo 4.

Art. 4

(Premio internazionale e Festival del cappello)

1. La Regione istituisce il Premio internazionale del cappello e promuove la realizzazione del relativo Festival, quali efficaci strumenti di sostegno e divulgazione, in Italia e all'estero, del "saper fare" delle Marche.

Art. 5

(Intese ed accordi istituzionali)

1. La Regione può stipulare intese o accordi con soggetti pubblici o privati per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge.

Art. 6

(Programmazione regionale)

1. La Giunta regionale approva, sentita la competente Commissione assembleare, il programma annuale degli interventi previsti da questa legge.

2. Il programma contiene in particolare:

- a) il quadro delle azioni e degli interventi posti della Regione;
- b) l'individuazione delle azioni e degli interventi da finanziare con le risorse di cui all'articolo 8;
- c) la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei finanziamenti.

3. Anche sulla base di indirizzi del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, concorrono ad attuare le disposizioni dell'articolo 2, per quanto di

competenza e nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente:

- a) la programmazione prevista dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali);
- b) la programmazione in materia di internazionalizzazione prevista dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale);
- c) la programmazione in materia di spettacolo dal vivo di cui alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo);
- d) la programmazione in materia artigianale ed industriale prevista alla legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano);
- e) la programmazione in materia turistica prevista dalla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo).

4. I programmi regionali inerenti i Fondi di sviluppo e coesione europea attuano gli interventi previsti da questa legge per quanto di competenza e compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale approva il programma previsto dall'articolo 6 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Gli interventi regionali previsti da questa legge sono disposti nel rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 30.000,00.

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 1 (Fondo di riserva), e contestuale incremento degli stanziamenti della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, PMI e artigianato), dello

stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.